

## SCRITTURA PRIVATA

**Contratto, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione di porzione del sistema di trattamento fumi della linea di recupero energetico L75 dell'Impianto di San Zeno, Arezzo (AR)**

## TRA

**AISA IMPIANTI S.P.A.** con sede legale in Arezzo, Via Vicinale Dei Mori, snc, Località San Zeno – 52100 Arezzo scritta delle Imprese di Arezzo Codice Fiscale e Partita IVA 02134160510 rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in forza della \_\_\_\_\_ con atto in data \_\_\_\_\_ repertorio \_\_\_\_\_ raccolta \_\_\_\_\_ abilitato ad impegnare la società stessa col presente atto (di seguito per brevità indicata **“Committente”**)

## E

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ capitale sociale \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA/C.F. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_ legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_ giusti poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo **“Appaltatore”**);

[oppure]

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ capitale sociale \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA/C.F. \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo (ovvero altro soggetto assimilabile al RTI) tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo **“Appaltatore”**);

[oppure]

*Mutatis mutandis* nell'ipotesi in cui aggiudicatario sia un consorzio stabile, un consorzio fra imprese cooperative o un consorzio fra artigiani;

ed insieme anche **“Parti”** o singolarmente **“Parte”**.

## PREMESSE

- A. Il Committente, nell'ambito delle attività previste dal proprio statuto sociale e nel rispetto dei principi in materia di procedure di gara, ha indetto ed avviato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche "**Codice**") apposita procedura aperta avente oggetto "*l'affidamento dei lavori per la realizzazione di porzione del sistema di trattamento fumi della linea di recupero energetico L75 dell'Impianto di San Zeno, Arezzo (AR)*";
- B. L'appalto ha per oggetto la realizzazione di porzione del sistema di trattamento fumi della linea di recupero energetico L75 dell'Impianto recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR) (di seguito anche **L75**).
- C. L'intervento è stato autorizzato dalla Giunta Regionale della Toscana con delibera n. 1083 del 03.08.2020 e s.m.i. (in particolare DDRT\_n\_25667\_del\_23.12.2022) emessa nell'ambito del progetto di "Riposizionamento dell'impianto di recupero integrale dei rifiuti di San Zeno (AR)".
- D. La procedura di affidamento è stata esperita tramite procedura aperta per lavori. Il tutto come da documentazione di gara che si allega al presente Contratto (Allegato \_\_\_\_).
- E. A seguito dell'espletamento della gara, con provvedimento del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (Allegato \_\_\_\_), l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'Appaltatore, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti \_\_\_\_ /100 ed alle condizioni tutte degli atti di gara e dell'offerta tecnica ed economica presentata, per l'importo contrattuale – \_\_\_\_% offerto dall'Appaltatore – di € \_\_\_\_\_, oltre IVA, di cui:
- € \_\_\_\_\_ per lavori;
  - € \_\_\_\_\_ per oneri relativi alla sicurezza (non assoggettati a ribasso).
- F. Nei confronti dell'Appaltatore sono state completate positivamente le verifiche di legge.
- G. (eventuale nel caso di RTI) in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stato costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra \_\_\_\_\_ come risulta dall'apposito "Atto di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza ed annessa procura" (Allegato \_\_\_\_)
- H. Ai fini della stipula del presente contratto sono stati acquisiti i seguenti documenti:
- i. Garanzia definitiva;
  - ii. \_\_\_\_\_
- I. Sono decorsi i termini previsti dai documenti di gara e dal Codice  
(Eventuale) Con verbale del \_\_\_\_\_ è stata disposta la consegna sotto riserva dei lavori, ai sensi dell'art.32 c. 8 del Codice.
- J. L'Appaltatore dichiara espressamente:
- di avere esaminato con massima cura ed attenzione il progetto esecutivo e tutta la documentazione tecnica posti a base di gara;
  - di essersi reso conto esattamente delle opere e delle prestazioni da eseguire e garantire, delle loro particolarità, complessità e difficoltà;
  - di aver compiuto i necessari sopralluoghi nelle zone dove devono essere eseguite e garantite le opere e le prestazioni, prendendo conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'Impianto e sull'esecuzione del Contratto;
  - di ritenere il progetto esecutivo corretto e di non avere riserve tecniche ed economiche sulla sua esecuzione, avendo ben considerato comunque tutte le opere e le prestazioni necessarie per il suo completamento e per i fini per i quali la porzione di linea trattamento fumi è realizzata anche se non indicati negli elaborati progettuali;
  - di aver giudicato tutti gli elementi a sua disposizione esaustivi, di propria piena soddisfazione e tali da considerare remunerativi i prezzi, i patti e le condizioni del Contratto.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate con il presente Contratto di Appalto di lavori (di seguito anche “**Contratto**”) si stipula e si conviene quanto segue.

**1. Valore delle premesse**

- 1.1. Le Parti convengono che tutti gli atti richiamati in premessa nonché tutti gli atti di gara (ivi inclusi il capitolato d’oneri (di seguito anche “**Capitolato d’Oneri**”) ed il capitolato tecnico (di seguito anche “**Capitolato Tecnico**”), l’offerta tecnica e quella economica prodotte dall’Appaltatore, devono intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto anche se non materialmente allegati.
- 1.2. Costituiranno altresì parte integrante del Contratto gli elaborati tecnici e grafici nella versione approvata e validata dal Committente, così come previsto nel Capitolato d’Oneri e nel Capitolato Tecnico.
- 1.3. L’Appaltatore dovrà fornire i disegni di dettaglio e costruttivi prima della consegna dei lavori, i carichi di fondazioni e quanto necessario alla Stazione Appaltante per presentare pratica al Genio Civile (Settore Sismica). A tal fine, le parti si obbligano a sottoscrivere apposito atto aggiuntivo (di seguito anche “**Atto Aggiuntivo**”) volto ad approvare la documentazione di cui al presente punto, la quale dovrà essere ritualmente eseguita dall’appaltatore.

**2. Oggetto**

- 2.1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta e si impegna a svolgere ed organizzare con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l’appalto relativo alle opere ed alle prestazioni tutte indicate in epigrafe e nelle premesse, CIG \_\_\_\_\_, meglio precisate nel Capitolato Tecnico e negli allegati tecnici da intendersi integralmente richiamati, quali parte integrante ed essenziale, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, alle specifiche tecniche del Committente impartite tramite la Direzione Lavori (di seguito anche “**D.L.**”), alla normativa applicabile, ai migliori standard tecnici ed a perfetta regola d’arte.
- 2.2. L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte tutta la documentazione relativa all’appalto e facente parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegata, e di impegnarsi all’esatto adempimento di quanto ivi indicato. Per quanto in essa non previsto si richiamano le disposizioni della normativa di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il Codice. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di ogni norma tecnica e/o regolamentare richiamata dai documenti contrattuali e/o necessaria a dare le opere e le prestazioni finite e rifinite ed a perfetta regola d’arte.

**3. Codice Etico Comportamentale**

- 3.1. L’Appaltatore dichiara di accettare e di attuare quanto previsto nel Modello Organizzativo contenente il Codice Etico Comportamentale ai sensi del D.Lgs. 231/01 del Committente, approvato con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione in data 02.01.2013, richiamato nel Capitolato d’Oneri.
- 3.2. In ragione di ciò:
  - i) è obbligo dell’Appaltatore e di tutti i soggetti e le imprese della filiera conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dal D. Lgs. n. 231/01 ed assunti dal Committente nel Codice Etico e Comportamentale suddetto, assumendo ogni onere e spesa a proprio carico derivante da quanto previsto nel suddetto Codice;
  - ii) è obbligo dell’Appaltatore far rispettare il Codice Etico Comportamentale ai propri dipendenti e collaboratori ed ai subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui comma 1 che precede, nonché tramite l’allegazione del Codice medesimo al subcontratto stipulato, prevedendo contestualmente l’obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest’ultimo stipulati con i terzi subcontraenti (ove consentito).
- 3.3. In caso di inadempimento alle pattuizioni contenute nel presente articolo, il Committente ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

#### 4. Importo

- 4.1. L'importo complessivo del corrispettivo stabilito per l'esecuzione del presente Contratto (di seguito anche "**Corrispettivo**"), al netto del ribasso del \_\_\_\_% offerto dall'Appaltatore, ammonta a € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), oltre IVA, di cui:
- € \_\_\_\_\_ per lavori, corrispettivo "a corpo";
  - € \_\_\_\_\_ per oneri relativi alla sicurezza (non assoggettati a ribasso), corrispettivo "a misura".
- 4.2. Il Corrispettivo s'intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire, a regola d'arte, tutte le prestazioni.
- 4.3. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione di prestazioni in aumento o diminuzione alle condizioni originariamente previste fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
- 4.4. L'Appaltatore espressamente dichiara e riconosce che il Corrispettivo è remunerativo e comprensivo di ogni subcontratto, prestazione, somministrazione, circostanza, onere (ivi inclusi gli oneri per il rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del c.d. Covid-19) e rischio, nonché delle prestazioni e del costo delle assicurazioni e delle garanzie (i.e. e senza pretesa di completezza, cauzione definitiva, polizze RCT/RCO, polizza CAR, polizza RCT dell'Appaltatore, polizza per l'ottenimento dell'anticipazione sul corrispettivo, polizza per lo svincolo della rata a saldo, polizza decennale postuma etc...). Il Corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsivoglia collaborazione e/o consulenza e/o fornitura e/o subappalto (nei limiti in cui ammissibili) di cui l'Appaltatore si avvalga anche tramite tecnici ed organi tecnici esterni, così come di ogni spesa od onere sostenuto nell'esecuzione dell'appalto (i.e. e senza pretesa di completezza, trasferte, viaggi, assicurazione del personale inviato in cantiere, software, hardware, costi della documentazione e della reportistica, indennità, tasse, oneri fiscali, sanzioni etc...).
- 4.5. Il Corrispettivo rappresenta tutto quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni oggetto del Contratto.
- 4.6. Le fattispecie e le modalità di revisione del Corrispettivo sono indicate nel Capitolato d'oneri.
- 4.7. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, l'Appaltatore rinuncia ora per allora, anche in espressa deroga al disposto degli articoli 1467 e 1664 comma 2 c.c. ad ogni ulteriore compenso per l'esecuzione dei lavori e prestazioni oggetto del Contratto e ad ogni altra proroga dei termini per l'esecuzione dello stesso, anche in caso di difficoltà imprevedute inerenti all'area, all'esecuzione dei lavori, all'installazione dei macchinari e degli impianti, ovvero di diversità delle relative condizioni rispetto a quanto previsto, anche in considerazione del carattere pattizamente aleatorio del presente Contratto.

#### 5. Modalità di contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo

- 5.1. Per i lavori, trattandosi di corrispettivo "a corpo", ai fini della contabilizzazione in corso d'opera delle lavorazioni eseguite si farà riferimento all'apposita tabella di incidenza percentuale (o di percentualizzazione) delle lavorazioni facente parte della documentazione di gara (Allegato \_\_\_\_).
- 5.2. Per la contabilizzazione di lavorazioni non complete, farà fede la stima dell'avanzamento delle stesse operata dalla D.L. in percentuale rispetto all'intero corpo d'opera come definito nella tabella di percentualizzazione (di seguito anche "**Tabella di Percentualizzazione**").
- 5.3. Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati a misura.

- 5.4. Il corrispettivo sarà liquidato a Stati di Avanzamento Lavori (SAL) ogni volta che matureranno corrispettivi per € 500.000 (euro cinquecento mila), al lordo di ribasso, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, sino al raggiungimento del progressivo importo di € 1.500.000 (un milione e cinquecentomila); la rimanente parte del corrispettivo, costituente “rata di saldo”, verrà contabilizzata a lavori ultimati con il SAL FINALE.
- 5.5. Per maggior chiarezza e a titolo di esempio, saranno pertanto emessi:
- 1° SAL: al raggiungimento dell’importo (al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa) di € 400.000 (quattrocento mila);
  - 2° SAL: al raggiungimento dell’importo (progressivo, al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa) di € 800.000 (ottocento mila);
  - 3° SAL: al raggiungimento dell’importo (progressivo, al lordo di ribasso, oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa) di € 1.200.000 (un milione e duecento mila).
- La rimanente parte del corrispettivo contrattuale sarà contabilizzata a lavori ultimati con il SAL FINALE.
- 5.6. Al raggiungimento degli importi di cui sopra, l’Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori.
- 5.7. Accertata la sussistenza dei presupposti, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, procederà alla contabilizzazione delle opere eseguite.
- 5.8. Lo Stato di Avanzamento Lavori sarà adottato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell’Appaltatore.
- 5.9. La contabilità sarà sottoposta all’Appaltatore per la sua sottoscrizione.
- 5.10. Raccolta la firma dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori trasmetterà il SAL al RUP per l’emissione, entro 7 giorni, del Certificato di pagamento (CP).
- 5.11. Il Certificato di pagamento relativo al SAL FINALE - corrispondente alla “rata di saldo” - sarà emesso dal RUP entro 7 giorni dall’emissione del Certificato di collaudo.
- 5.12. Gli Stati Avanzamento Lavori potranno essere fatturati dall’Appaltatore esclusivamente dopo l’emissione del Certificato di pagamento ed esclusivamente per l’importo risultante da detto certificato.
- 5.13. Le fatture regolarmente emesse saranno pagate a mezzo bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data Certificato di pagamento, ad eccezione della fattura relativa al SAL FINALE, che sarà invece pagata a 10 (dieci) giorni data Certificato di pagamento.
- 5.14. Il pagamento della fattura relativa al SAL FINALE, che costituisce rata di saldo, è comunque subordinato alla previa presentazione da parte dell’Appaltatore della “garanzia rata di saldo” . In mancanza di presentazione della garanzia suddetta, il pagamento sarà effettuato nel momento in cui il Certificato di collaudo assumerà carattere definitivo [2 anni dall’emissione del Certificato di collaudo].
- 5.15. Ogni pagamento è in ogni caso subordinato alle verifiche di regolarità previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla vigente normativa.
- 5.16. Ai sensi dall’art. 1 del D.L. 50/2017, si applica la disciplina inerente la scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment).
- 5.17. All’Appaltatore che ne faccia richiesta verrà riconosciuta un’anticipazione nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale dei lavori, previa emissione, da parte dell’Appaltatore, di fattura a tale titolo nonché presentazione della “Garanzia per l’anticipazione”
- 5.18. L’anticipazione sarà corrisposta entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori (sempre che le attività in cantiere siano state effettivamente iniziate), qualora la garanzia sia stata prestata antecedentemente alla consegna dei lavori; qualora la garanzia sia prestata successivamente, l’anticipazione verrà corrisposta entro 15 giorni dalla presentazione della garanzia.
- 5.19. Come ogni pagamento, anche il pagamento dell’anticipazione è comunque subordinato alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.

- 5.20. L'anticipazione verrà recuperata sui singoli SAL proporzionalmente all'avanzamento dei lavori.
- 5.21. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi ed esso imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 5.22. La revisione dei prezzi contrattuali è disciplinata nell'apposito articolo del Capitolato d'onere.

**6. Modalità di pagamento e di fatturazione dei corrispettivi – disposizioni comuni**

- 6.1. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito anche **RTI**) il concorrente riceverà SAL unici e Certificati di Pagamento unici sulla base dei quali provvederà ad emettere e/o a far emettere la fattura o le fatture da parte dei membri del RTI cui sono imputate le prestazioni riferite al relativo Certificato di Pagamento. La somma di tutte le fatture relative all'unico Certificato di Pagamento dovrà corrispondere esattamente con quest'ultimo; le medesime fatture dovranno contenere espressamente l'indicazione del conto e/o dei conti dedicati e dovranno essere trasmesse contestualmente in un unico invio dalla Mandataria al Committente.
- 6.2. Nel caso di subappalto autorizzato il Committente ai sensi dell'art. 119 del Codice non effettuerà il pagamento diretto al Subappaltatore delle prestazioni da esso eseguite, salvo i casi previsti dal Codice.
- 6.3. L'eventuale incompletezza della documentazione e/o degli allegati e/o dei dati richiesti all'Appaltatore ai fini del pagamento determinerà l'interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento che riprenderanno solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa.
- 6.4. Gli importi saranno accreditati dal Committente all'Appaltatore mediante bonifico bancario sul "*conto corrente dedicato*" ai movimenti finanziari relativi al presente Contratto acceso presso il c/c bancario dedicato intestato all'Appaltatore e dal medesimo indicato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..
- 6.5. Applicandosi ai corrispettivi la disciplina inerente la scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. *split payment*), le fatture emesse nei confronti della Committente dovranno riportare la dicitura "*operazione con scissione di pagamenti- art. 17 ter del DPR n. 633/72*".
- 6.6. L'IVA gravante sull'operazione sarà corrisposta dal Committente direttamente all'Erario e non all'Appaltatore stante l'attuale norma.
- 6.7. In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti all'Appaltatore, a richiesta scritta dello stesso pervenuta al Committente a mezzo pec entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza non onorata, gli interessi calcolati al saggio dello 0,5% in ragione d'anno (in deroga al D.Lgs. n. 192/2012) fatti salvi i casi in cui sia accertata una responsabilità dell'Appaltatore (o di terzi di cui è tenuto a rispondere l'Appaltatore) nel ritardo di pagamento o il mancato/ritardato pagamento dipenda da forza maggiore e/o caso fortuito.

**7. Tracciabilità dei flussi finanziari**

- 7.1. L'Appaltatore (in caso di R.T.I. ciascuna delle imprese) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione – a mezzo pec e/o raccomandata a/r – al Committente delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'Appaltatore si impegna altresì:
- a comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  - ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione del codice CIG facoltizza il Committente a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione della fattura;
  - ad utilizzare conti correnti dedicati per incassi e/o pagamenti di flussi finanziari originati e/o connessi al Contratto;

- a non utilizzare denaro contante per incassi e/o pagamenti di somme, di movimentazioni finanziarie derivanti dal Contratto e comunque a non compiere operazioni per contanti sui conti correnti dedicati;
- all'utilizzo di strumenti che consentano la tracciabilità dei flussi per ogni e qualsivoglia pagamento;
- ad inserire e/o far inserire negli eventuali contratti di subappalto o subfornitura la presente pattuizione.

#### **8. Termine di esecuzione dei lavori**

8.1. L'Appaltatore entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di appalto deve presentare in formato pdf (anche sottoscritto digitalmente) e, ove richiesto, anche dwg:

- disegni di dettaglio e costruttivi dell'opera da realizzare in cui si tenga conto delle eventuali miglorie proposte dall'Appaltatore in sede di gara;
- documento dei carichi trasmessi alle fondazioni dall'opera da realizzare a seguito delle eventuali miglorie proposte dall'Appaltatore in sede di gara;
- tutti gli elementi necessari alla Stazione appaltante per poter redigere e presentare la pratica al Genio Civile (Settore Sismica della Regione Toscana).

8.2. La Stazione Appaltante dovrà concludere la verifica della documentazione di cui sopra entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di completa consegna della stessa.

8.3. Eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante dovranno essere recepite dall'Appaltatore entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione della Stazione Appaltante.

8.4. La Stazione Appaltante dovrà concludere la verifica della documentazione modificata di cui sopra entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di completa consegna della stessa e procedere alla sua approvazione.

8.5. Il Direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo volto ad approvare la documentazione di cui sopra. Della consegna sarà redatto apposito verbale.

8.6. I lavori dovranno essere interamente portati a compimento entro e non oltre 160 (centosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui sopra. Nei 160 giorni concessi per concludere tutti i lavori in ogni sua parte, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- Entro e non oltre 105 giorni (giorni 1 – 105), concludere i lavori di realizzazione del silo del bicarbonato, del reattore del bicarbonato, del reattore calce, delle linee di trasporto dei reagenti, delle relative strutture di sostegno; concludere inoltre l'installazione degli strumenti e delle apparecchiature con i relativi quadri elettrici locali di comando. Nel medesimo termine dovranno essere effettuati tutti i collegamenti aeraulici in modo che tale porzione di sistema sia conclusa in ogni sua parte e sia collegata alla flangia della tubazione in uscita dal nuovo filtro a maniche; resta escluso il collegamento alla flangia in ingresso del filtro a maniche n. 2. Dovranno essere altresì collegate tutte le linee di trasporto dei reagenti, in modo che i sistemi di dosaggio ed iniezione del bicarbonato, della calce e dei carboni attivi siano funzionanti. Nel medesimo termine dovrà essere realizzata e collegata aeraulicamente la tubazione di trasporto fumi che collega, per l'attività di bollitura della L75, la mandata del nuovo ventilatore di ricircolo alla vecchia canna fumaria dell'Impianto..
- Entro e non oltre 150 giorni dal verbale di consegna lavori (giorni 1 – 150), concludere i lavori di realizzazione del silo polveri e dei sistemi di trasporto delle polveri, comprese le relative strutture di sostegno; concludere inoltre l'installazione degli strumenti e delle apparecchiature con i relativi quadri elettrici locali di comando. Nel medesimo termine dovranno essere effettuati tutti i

collegamenti aeraulici in modo che il sistema di trasporto delle polveri sia funzionante ed a perfetta tenuta d'aria.

- Entro e non oltre 160 giorni dal verbale di consegna lavori (giorni 151 – 160), scollegamento e dismissione della tubazione che collega la mandata del nuovo ventilatore di ricircolo alla vecchia canna fumaria, installazione di una cieca in corrispondenza della canna fumaria, collegamento del ventilatore di ricircolo alla tubazione di ricircolo, collegamento della tubazione in uscita dal reattore a calce al filtro a maniche n. 2; in altri termini dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie per mettere in marcia regolare e continuata (nella configurazione finale di progetto) il sistema di trattamento fumi con le restanti parti della linea di recupero energetico L75.

8.7. In caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini di ultimazione dei lavori di cui sopra sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; in nessun caso potrà essere applicata una penale maggiore dell'1 per mille per ciascun giorno di ritardo.

8.8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere l'integrale risarcimento del danno subito a causa del ritardo e/o dell'inadempimento della prestazione.

### 9. Verifiche e collaudi

9.1. Il collaudo è volto a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e il rispetto dei tempi di esecuzione. Il collaudo si compone delle seguenti parti:

9.1.1.verifica statica delle strutture, finalizzata alla valutazione e giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti, svolto in corso d'opera;

9.1.2.verifica tecnica a freddo, finalizzata alla verifica che l'opera realizzata sia conforme al progetto approvato dalla Stazione Appaltante (per geometria, spessori, dimensioni, materiali, soluzione costruttive adottate, tipologie di macchine, prestazioni delle apparecchiature, tenuta, ecc.); fanno parte del collaudo tecnico anche la verifica dell'applicazione delle soluzioni migliorative offerte dall'Appaltatore;

9.1.3.verifica documentale, finalizzata alla verifica della presenza e conformità della seguente documentazione:

- relativamente alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), per le apparecchiature soggette alla stessa:
  - certificazione CE delle macchine con dichiarazione di conformità alla Direttiva macchine;
  - fascicolo tecnico;
  - manuale di uso e manutenzione;
  - marchio CE (targhetta);
- certificati CE dei materiali;
- dichiarazioni di conformità impianti ai sensi del D.M. 37/08 (c.d. DI.CO) di quanto installato;
- data sheet di macchine, apparecchiature, strumenti, ecc. forniti;
- disegni "as-built" di quanto realizzato;
- dichiarazione macchina per ogni attrezzatura principale;
- lista parti di ricambio con indicazione dei tempi previsti per la sostituzione degli stessi;
- manuali di esercizio e manutenzione in accordo alla Normativa Europea;
- dichiarazione di incorporazione di quasi macchina nella linea di recupero energetico L75;
- tutto quanto previsto dalle Normative vigenti;

9.1.4.verifica amministrativa, finalizzata all'accertamento del rispetto di tutte le condizioni contrattuali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il rispetto dei tempi;

9.1.5.verifica tecnica a caldo, finalizzata alla verifica del corretto funzionamento di quanto realizzato durante la marcia regolare della linea L75, tra cui:



- concentrazione di ossigeno contenuto nei gas in uscita inferiore ad un differenziale dello 0,5% tra la flangia di ingresso al filtro a maniche 1 e la flangia di uscita dall'economizzatore 1 (riferimento P&I);
- concentrazione di ossigeno contenuto nei gas inferiore ad un differenziale dello 0,5% tra la flangia di ingresso al filtro a maniche 2 e la flangia di uscita dal filtro a maniche 1 (riferimento P&I);
- perfetta tenuta alle polveri, in modo che non ci sia alcuna fuoriuscita di polveri all'esterno (su condotti, reattori, ecc.);
- eventuali soluzioni migliorative che devono essere verificate durante la marcia regolare.

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente la Stazione appaltante si riserva il diritto di assistere alle prove che eventualmente verranno eseguite nelle officine dell'Appaltatore o in quelle dei suoi fornitori. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Stazione appaltante potrà assistere a: prove radiografiche sulle saldature, prove di tenuta alla pressione, prove idrauliche, prove con liquidi penetranti, prove distruttive e non distruttive in genere, ecc..

Tutto quanto occorre al collaudo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati dei materiali, prove di laboratorio, prove di carico, documenti delle apparecchiature, DI.CO, ecc., sono a onere, cura e carico dell'Appaltatore.

Fatta salva la parte relativa alla verifica statica, che termina con la redazione del certificato di collaudo statico entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine dei soli lavori di carattere strutturale, il collaudo verrà concluso entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla messa in marcia regolare della linea L75.

- 9.2. In qualsiasi momento durante l'esecuzione dei lavori del Contratto, il personale espressamente autorizzato in tal senso dalla D.L. o dal Committente (inclusi l'organo di collaudo dal medesimo eventualmente nominato anche in corso d'opera) avrà diritto ad effettuare ispezioni, verifiche e collaudi in corso d'opera dei materiali, della qualità di esecuzione, del rispetto delle prescrizioni, delle specifiche tecniche e di controllare l'avanzamento dei lavori, relazionandosi con il D.L. per l'organizzazione e le risultanze degli stessi.
- 9.3. L'Appaltatore dovrà fornire ogni assistenza prestando, senza onere aggiuntivo alcuno, personale, materiale, documenti, apparecchiature, ed ogni altro strumento necessario per svolgere tali verifiche e collaudi in modo efficiente. Lo stesso livello di assistenza è richiesto per i collaudi a fine lavori.
- 9.4. Qualora a seguito di una ispezione, esame o collaudo in corso d'opera la D.L. o l'organo di collaudo ritengano che vi siano vizi, difetti o comunque difformità rispetto a quanto previsto dal Contratto, dagli allegati e dalle norme anche tecniche ivi richiamati, sarà comunicato tale esito all'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà, a proprie spese e senza che ciò gli dia diritto a proroghe, compensi o comportamenti costosi aggiuntivi per il Committente, eliminare tempestivamente il vizio o la non conformità e nuovamente sottoporre alla D.L. e/o all'organo di collaudo quanto rifiutato per la verifica in corso d'opera o d'ispezione.
- 9.5. Fino all'esito positivo del collaudo dei lavori, l'Appaltatore rimarrà integralmente responsabile della custodia delle aree di cantiere e della messa in sicurezza delle opere e degli impianti nella loro interezza e sarà comunque tenuto a mantenere installati e funzionanti il cantiere e le relative attrezzature nonché a svolgere a propria cura e spese ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere e degli impianti e ad effettuarne la relativa manutenzione.
- 9.6. Il collaudo potrà concludersi solo dopo che l'Appaltatore avrà presentato tutta la documentazione prevista dal Contratto, dagli allegati, dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e comunque tutta la documentazione tecnica-contabile o giustificativa prevista dalla Legge, dal Contratto o comunque richiesta dal D.L. e/o dai collaudatori eventualmente nominati.
- 9.7. Si precisa che il Collaudo Tecnico Amministrativo dovrà concludersi entro 2 (due) mesi dalla rituale messa in esercizio della linea L75.

- 9.8. L'Appaltatore dovrà partecipare alle operazioni di collaudo mettendo a disposizione quanto necessario all'esecuzione del collaudo.
- 9.9. Nel caso in cui l'organo di collaudo non riscontri difformità e/o vizio alcuno, lo stesso sottoscriverà – al termine delle operazioni di collaudo – un apposito certificato di collaudo.
- 9.10. Nel caso in cui nel corso delle operazioni di collaudo siano state riscontrate difformità o carenze o vizi delle opere e degli impianti da collaudare, l'organo di collaudo potrà concedere all'Appaltatore un termine entro il quale quest'ultimo dovrà porre rimedio a tali difformità, carenze o vizi, provvedendo a tutte le modifiche necessarie per addivenire all'esito positivo del collaudo, senza alcuna remunerazione aggiuntiva ed integralmente a propria cura e spese. Alla scadenza di tale termine, l'organo di collaudo verificherà la corretta esecuzione delle opere e degli impianti ed il ripristino e sanatoria delle difformità, carenze o vizi precedentemente segnalati.
- 9.11. In caso di esito negativo del collaudo, anche a seguito della richiesta di rettifiche e/o di interventi da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di far eseguire gli interventi correttivi necessari, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni subiti e per qualsiasi altro rimedio esercitabile in base alla Legge, al Codice ed al Contratto.
- 9.12. Se l'opera non fosse considerata – nonostante gli interventi che precedono – collaudabile, si applicherà quanto previsto dal Codice senza pregiudizio alcuno di azioni a tutela del diritto del Committente.
- 9.13. Il certificato di collaudo avrà carattere definitivo – con gli effetti previsti dal presente Contratto e dal Codice – decorsi due anni dalla sottoscrizione del medesimo.
- 9.14. I collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità fissati dalla Legge, dal Contratto e dal Codice.

#### 10. Garanzia definitiva

- 10.1. L'Appaltatore a garanzia della regolare esecuzione del Contratto ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell'ex art. 117 del Codice (*eventualmente avvalendosi dei benefici di cui all'ex art. 106 c. 8 del Codice*) mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ per l'importo di €. \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_) del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ - Ag \_\_\_\_\_, (Allegato \_\_\_\_\_)
- 10.2. L'Appaltatore si impegna a mantenere in essere le polizze fino al collaudo dei lavori ed a trasmettere la documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi, fermo che non saranno opponibili al Committente le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi alla/e compagnia/e di assicurazione.

#### 11. Polizza a garanzia dell'anticipazione

- 11.1. L'Appaltatore, nel caso che si avvalga della facoltà di chiedere l'anticipazione del corrispettivo, a garanzia dell'anticipazione pari al 30% (valore massimo) del suddetto corrispettivo, dovrà prestare cauzione ai sensi del Codice mediante polizza fideiussoria pari all'importo della anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma presentato.
- 11.2. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali ovvero il Contratto venga risolto prima della sua integrale esecuzione.
- 11.3. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### 12. Polizza per Responsabilità civile verso terzi e danni da esecuzione (c.d. Polizza CAR)

12.1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile terzi ed i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (polizza CAR), con i seguenti massimali:

- per opere da eseguirsi: somma corrispondente all'importo dei lavori;
- per opere preesistenti: € 1.000.000,00;
- per costi di demolizione e sgombero: € 250.000,00;
- per responsabilità civile terzi: € 1.000.000,00.

12.2. Si precisa che la mancata consegna della polizza prevista al paragrafo 12.1 non permetterà l'avvio dei lavori con conseguente addebito delle penali di cui art. 8.7 in caso di ritardo nell'esecuzione.

12.3. Franchigie, scoperti e mancati e/o ritardati pagamenti dei premi di polizza non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.

12.4. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno a persone e/o cose, causato a terzi e ai suoi dipendenti in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. L'Appaltatore è altresì responsabile di eventuali danni subiti dal Committente nel corso dell'esecuzione del Contratto, quali il danneggiamento o la distruzione totale o parziale degli impianti e delle opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

### **13. Garanzia rata di saldo**

13.1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'Appaltatore prende atto che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

13.2. Detta garanzia coprirà anche le penali di cui al precedente articolo del Contratto, dovute dall'Appaltatore per il mancato rispetto dei livelli prestazionali dell'Impianto dichiarati in sede di gara dallo stesso.

### **14. Polizza indennitaria e RCT decennale**

14.1. Ai sensi all'art. 117 del Codice, l'Appaltatore, non oltre 10 giorni dall'emissione del certificato di collaudo dell'Impianto ed ai fini della liquidazione della rata di saldo, è obbligato a stipulare e dovrà consegnare al Committente le seguenti polizze:

- a) polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi e danni, anche in riferimento alle prestazioni quali/quantitative garantite, derivanti da difetti costruttivi con massimale pari al 40% dell'intero importo contrattuale;
- b) polizza decennale di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con massimale pari a € 500.000.

14.2. La durata delle polizze di cui ai punti a) e b) che precedono decorre dalla data del certificato di collaudo dei lavori.

14.3. Le polizze di cui ai punti a) e b) che precedono devono contenere la previsione del pagamento in favore del Committente degli indennizzi contrattualmente dovuti non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque tipologia e/o specie.

14.4. L'Appaltatore si impegna a mantenere in essere le polizze fino al termine previsto nel Codice ed a trasmettere la documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi, fermo che non saranno opponibili al Committente le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi alla/e compagnia/e di assicurazione.

### **15. Legge applicabile e Foro competente**

- 15.1. Al presente Contratto si applica la Legislazione Italiana anche quando l'Appaltatore non abbia sede nel territorio della Repubblica Italiana.
- 15.2. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile, del Codice e della normativa di settore applicabile.
- 15.3. Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente Contratto è quello di Arezzo (AR).
- 15.4. Peraltro, qualora per questioni connesse al presente Contratto il Committente fosse citato da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata dal Committente nei confronti dell'Appaltatore.

**16. Cessione del contratto e/o del credito**

- 16.1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; salvo casi previsti dalla Legge in cui la cessione è effetto di operazioni straordinarie (i.e. affitto e cessione di azienda, fusione di società, ecc.) e sempre che in capo al Cessionario permangano tutti i requisiti previsti dai documenti di gara e dal presente Contratto, in caso di violazione di detto obbligo, il Committente dichiarerà risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 25, fatti salvi i diritti del Committente alla rifusione di ogni conseguente danno o maggiore spesa.
- 16.2. E' altresì vietata qualunque procura o delega all'incasso, salvo che il Committente non le riconosca espressamente con specifico provvedimento; la cessione del credito è regolata dall'art. 106, comma 13, del Codice.

**17. Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa**

- 17.1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Committente procede ai sensi dell'art. 122 del Codice.
- 17.2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione del Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - i. al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 122, commi 1 e 2, del Codice;
  - ii. in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente Contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii;
  - iii. nel caso di subappalto non autorizzato;
  - iv. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto (salvo per i casi consentiti dalla Legge);
  - v. in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, approvato dal Committente, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore (cfr. art. 3 del presente Contratto);
  - vi. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
  - vii. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
  - viii. per grave inadempimento conseguente alla mancata effettuazione di quanto previsto nella documentazione tecnica presentata in gara, qualora, nel termine assegnato dal D.L. e/o dal R.U.P., secondo quanto previsto dall'art. 108 del Codice, non venga rimosso l'inadempimento ed eseguite le lavorazioni secondo quanto previsto nella documentazione tecnica presentata;

- ix. inadempimento alle disposizioni contrattuali e/o alle disposizioni del D.L. o del R.U.P. circa i tempi di esecuzione delle prestazioni;
  - x. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - xi. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - xii. sospensione dei lavori o abbandono del cantiere da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - xiii. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
  - xiv. non rispondenza delle prestazioni e dei beni forniti alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri e nel presente Contratto ed allo scopo dell'opera (cfr. Premesse lett. D);
  - xv. proposta motivata del C.S.E. ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - xvi. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o altra procedura concorsuale (salvi i casi previsti dalla Legge in prosecuzione del Contratto) o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - xvii. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 10% dell'importo del contratto;
  - xviii. ogni altra causa prevista nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri e nel presente Contratto;
  - xix. Mancanza o perdita dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
- 17.3. Il Committente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 17.4. In caso di risoluzione, il Committente procederà in tutto od in parte all'escussione della Garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto, all'incameramento di tutte o in parte delle somme ancora da corrispondere all'Appaltatore nella disponibilità del Committente, e all'attivazione di ogni altra garanzia o polizza prevista dal presente Contratto ed in suo possesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento o di perdere finanziamenti, tariffe agevolate, incentivi.

## **18. Subappalto**

- 18.1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, fermi restando i limiti previsti dal Codice, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato d'Oneri e purché l'Appaltatore abbia indicato in sede di gara i lavori e/o le prestazioni e/o le parti di opere che intende subappaltare.
- 18.2. L'Appaltatore si impegna, in osservanza alle disposizioni di legge e del Codice, ad affidare l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto esclusivamente a soggetti qualificati per la categoria e classe adeguate.
- 18.3. È vietato l'artificioso frazionamento dei subappalti, il Committente procederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti da Codice previa verifica delle condizioni di Legge.
- 18.4. Il Committente sarà in ogni caso tenuto e manlevato indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare da detti contratti di subappalto.
- 18.5. Fermo che il Committente non intratterrà alcun rapporto contrattuale con il subappaltatore, l'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

- 18.6. L'Appaltatore garantisce integralmente al Committente le prestazioni dei propri fornitori e subappaltatori e si obbliga a gestirne il coordinamento nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni, assumendosi nei confronti del Committente piena responsabilità anche in relazione al rispetto del cronoprogramma.
- 18.7. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subfornitori clausole di contenuto analogo al presente Contratto per regolamentare l'obbligo degli stessi di stipulare e mantenere operanti adeguate polizze assicurative e dovrà controllare, sia prima dell'inizio dei lavori sia nel corso della loro esecuzione, la congruità delle predette coperture in relazione ai lavori ed alle forniture e/o servizi subaffidati, la loro conformità alle normative applicabili e la loro validità nel tempo. Resta comunque inteso che gli obblighi assicurativi di cui al presente comma non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, dei subappaltatori e dei loro dipendenti e ausiliari o comunque delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi del presente Contratto.
- 18.8. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti analoghi a quelli previsti nel presente Contratto.
- 18.9. L'Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore del rispetto degli obblighi retributivi e contributivi ai sensi di Legge.

**19. Obblighi dell'Appaltatore di risarcimento e di manleva**

- 19.1. Senza pregiudizio di quanto previsto nel Codice, nelle norme ivi richiamate e nelle norme applicabili, di quanto previsto nel presente Contratto, nei suoi allegati e nelle norme richiamate negli stessi, in relazione alle garanzie prestate ed agli obblighi assunti dall'Appaltatore, quest'ultimo assume ogni responsabilità inerente alla condotta dei lavori, alla regolarità e conformità delle opere e degli impianti e si impegna ad osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile, con particolare riferimento alla normativa a tutela del lavoro ed a quella in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione), nonché il P.S.C. e ad adottare i provvedimenti e le cautele atti a garantire, durante l'esecuzione dei lavori, la vita e l'incolumità delle persone, sia dipendenti, sia estranei nonché di evitare danni alle cose di terzi. Analoghe tutele l'Appaltatore si impegna ad adottare per il rispetto delle norme ambientali e sulla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti. Ogni responsabilità in caso di danni ed infortuni ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti dei subfornitori e dei subappaltatori, a tutti i soggetti presenti in cantiere di cui l'Appaltatore è tenuto a rispondere nonché ai terzi tutti, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone del tutto indenne il Committente ed il personale della D.L. e dei collaudatori, quando nominati, con la sola esclusione delle responsabilità previste per legge in via inderogabile a carico del Committente.
- 19.2. L'Appaltatore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne immediatamente ed incondizionatamente sia il Committente sia la D.L., anche con apposito intervento in causa, da ogni danno, costo, spesa (ivi inclusi i corrispettivi di eventuali consulenti legali), onere, passività, responsabilità o perdita subita dal Committente quale conseguenza, diretta o indiretta, dell'inesattezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi del presente Contratto, nonché dall'inadempimento delle obbligazioni stabilite dal presente Contratto a carico del medesimo Appaltatore o di chi lo stesso sia tenuto a rispondere.
- 19.3. Senza pregiudizio della generalità di quanto precede, l'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente e la D.L. da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti del Committente stesso in relazione al Contratto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli artt. 1171 e 1172 del Codice Civile, per denuncia di nuova opera e danno temuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quant'anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

## 20. **Obblighi dell'Appaltatore verso i propri dipendenti**

- 20.1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di settore e ad agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- 20.2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

## 21. **Spese dell'atto**

- 21.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi incluse le imposte di bollo e di registrazione (ove effettuata) e quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.
- 21.2. Il contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette all'I.V.A. ricade nell'ambito dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
- 21.3. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e, al riguardo, trattandosi di appalto di lavori pubblici soggetto alla normativa di cui al Codice, si chiede l'esenzione dalla tassa per le penali, giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - n. 91 del 16.07.2004.

## 22. **Obbligo di riservatezza**

- 22.1. L'Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
- 22.2. Ai fini del contratto sono "*Informazioni Riservate*" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per il Committente;
  - Identificate per iscritto come "*riservate*" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "*riservate*".
- 22.3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Appaltatore.
- 22.4. L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le Informazioni Riservate fornite dal Committente nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
- 22.5. L'Appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Appaltatore riceva tale richiesta di "*rilevazione per obbligo di legge*" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
- 22.6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà del Committente.

- 22.7. L'Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del Contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del Contratto o, se precedente, su richiesta del Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'Appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta al Committente.
- 22.8. È altresì vietata sia all'Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al Contratto.
- 22.9. L'Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
- 22.10. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dal Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'Appaltatore, del personale in servizio presso l'Appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
- 22.11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, il Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.
- 22.12. Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

### **23. Trattamento dati**

- 23.1. Il Committente, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

### **24. Elezione di domicilio dell'Appaltatore**

- 24.1. L'Appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo PEC: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le comunicazioni e ogni altra notificazione inerente il presente contratto. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata a mezzo di posta elettronica certificata al Committente.
- 24.2. L'Appaltatore accetta ed assume il presente Contratto alle condizioni sopra indicate, avendolo riconosciuto remunerativo.

Si allegano al presente Contratto:

.....



## SCHEMA DI CONTRATTO

Letto, confermato e sottoscritto.

AISA IMPIANTI S.P.A.

Il Direttore Generale

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:

3 Codice Etico Comportamentale; 4 Importo; 5 Modalità di contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo; 6 Modalità di pagamento e di fatturazione dei corrispettivi – disposizione comuni; 7 Tracciabilità dei flussi finanziari; 8 Termine di esecuzione dei lavori ; 9 Verifiche e collaudi; 10 Garanzia definitiva; 11 Polizza a garanzia dell'anticipazione; 12 Polizza per Responsabilità civile verso terzi e danni da esecuzione (c.d. Polizza CAR); 13 Garanzia della rata di saldo; 14 Polizza indennitaria e RCT decennale; 15 Legge applicabile e Foro competente; 16 Cessione del Contratto e/o del credito; 17 Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa; 18 Subappalto; 19 Obblighi dell'Appaltatore di risarcimento e di manleva; 20 Obblighi dell'Appaltatore verso i propri dipendenti; 21 Spese dell'atto; 22 Obbligo di riservatezza; 24 Elezione di domicilio dell'Appaltatore.

L' APPALTATORE

Il Legale Rappresentante